

	COMUNE DI SEDRIANO	Sigla	Numero	Data
	MILANO	C.C.	33 Reg. Del	28/07/2020

COPIA

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta **pubblica - ordinaria di prima convocazione**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore **20.30**, presso il domicilio del Presidente del Consiglio Comunale .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Cipriani Angelo	SINDACO	Presente presso sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Rossi Davide	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Galeazzi Sig.ra Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Mella Emanuele	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente presso sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Chiesa Valeria	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Manes Armando	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Carrettoni Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Ali' Elisabetta	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Abbiati Daniele	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Ghia Massimo	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Pisano Ing. Giuseppe Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Olgiate Sig.ra Maria Teresa	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Bandera Tiziano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente presso sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Auletta Saveria Susi	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Scurati Roberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Presenti in sede: 3	Presenti in collegamento: 10	Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale **Salvemini Massimo** che provvede alla redazione del seguente verbale, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Essendo legale il numero degli intervenuti e sussistendo le condizioni per la regolarità della seduta in collegamento da remoto il **Sig. Carrettoni Marco - Presidente del Consiglio** - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto 9 all'ordine del giorno e successivamente passa la parola al Vicesindaco per la presentazione dell'argomento.

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;”*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”*;

Richiamato l'art. 73 comma 1 del Decreto Legge 16 marzo 2020 nr. 17 che conferma la possibilità, anche per gli enti che non abbiano regolamentato tale fattispecie, dello svolgimento delle Giunte e dei Consigli Comunali in modalità “a distanza” ed in particolare:

Art. 73

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio in data 21 aprile 2020 ed il successivo in data 12 giugno 2020 con oggetto: *“Modifiche al Decreto in data 21 aprile 2020 avente oggetto: determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del consiglio comunale in videoconferenza”* che sono stati previamente resi noti a tutti i componenti del consesso;

Considerato che le votazioni sul punto all'ordine del giorno si svolgeranno in ogni caso mediante chiamata per appello nominale;

Dato atto che sussistono le condizioni previste dal citato decreto e ritenuto pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto, si procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno;

Esaurita la discussione, il cui verbale è costituito dalla registrazione depositata agli atti presso la Segreteria del Comune, si passa quindi alle dichiarazioni di voto:

Capogruppo di maggioranza Movimento 5 Stelle, consigliere Mella: favorevole.

Per il Capogruppo di minoranza PD Sedriano, consigliere Olgiati: astenuto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

Considerato l'articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 secondo cui *"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;

Richiamato l'art. 1, della L. n. 147 del 27.12.2013, tutt'ora vigente

Visti anche:

- l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 488 del 28.12.2001, il quale prevede che: *"I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto il D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", che modificando l'art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disciplinato diversamente l'invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;
- stabilito che i versamenti TARI, la cui scadenza e' fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

Vista la L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020): "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che, in particolare, ha abrogato l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e ha previsto modifiche alla riscossione coattiva dei tributi comunali, sia con la previsione di avvisi di accertamento esecutivi che per le ingiunzioni su avvisi precedenti, qualora gli atti siano emessi dal 1° gennaio 2020.

Vista la delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito ARERA) n. 443 del 31.10.2019: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021", atta ad introdurre il cd. "Nuovo metodo tariffario" da applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti (di seguito NMT);

Vista la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e con l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale

- N. 46 del 29/04/2016 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la parte riferita alla TARI
- N. 34 del 30 marzo 2017 di modifica del Regolamento di cui al punto precedente

Constatato che il quadro normativo della TARI è in una fase di grande cambiamento (nel quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell'ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

Preso atto, oltretutto, che la situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19 ha generato un rallentamento generale delle attività amministrative, produttive ed economiche - ivi compreso il differimento dei termini ARERA per l'approvazione dei piani economico-finanziari riferiti alla Tassa rifiuti 2020 (di seguito Pef), secondo il Nuovo Metodo Tariffario (di seguito NMT);

Richiamato l'art. 138 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con Legge 77/2020 il quale dispone che: *"1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*

Evidenziato che l'intervento abrogativo di discipline speciali (su IMU e TARI) che prevedevano diverse scadenze di approvazione degli atti relative ai regolamenti, alle tariffe o aliquote e all'approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti ha come effetto di riportare tutte le scadenze (di approvazione relative all'IMU e alla TARI) entro i termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione, che per il 2020 è fissato al 30 settembre dall'art. 106, co 3 bis del citato provvedimento.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, alla modifica della vigente disciplina regolamentare in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) adeguandola alle recenti disposizioni legislative, tra le quali:

- Abolizione della IUC con conseguente scorporo delle prassi che prima componevano il tributo;
- Introduzione della nuova modalità di calcolo delle tariffe di cui alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- Modifica della classificazione degli studi professionali che vengono spostati dalla categoria 11 (uffici ed agenzie) alla categoria 12 (banche);
- Introduzione della nuova procedura di accertamento esecutivo di cui al comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

Dato atto che in virtù del disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

Visto l'allegato regolamento riportante le modifiche introdotte;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi - Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi;

Visto il parere di regolarità contabile espresso in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 27 luglio 2020 al n. 12658 di Prot. Allegato alla presente;

Accertato che all'atto della votazione sono presenti in aula il Sindaco e n. 12 Assessori;

A seguito di apposite votazioni, espresse in forma palese, su appello nominale effettuato per tutti i componenti presenti sia nella sede comunale che collegati a distanza, il cui esito viene proclamato dal Presidente nei termini che seguono:

- presenti n. 13;
- astenuti n. 3; (Pisano, Olgiati, Bandera)
- votanti n. 10;
- favorevoli n. 10;
- contrari n. 0;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, nel nuovo testo regolamentare, di cui all'Allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000;
- 3) Di dare altresì che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- 5) Di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera, dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;

Infine, in relazione all'urgenza, con ulteriori votazioni rese nella stessa modalità precedente:

- presenti n. 13;
- astenuti n. 3; (Pisano, Olgiati, Bandera)
- votanti n. 10;
- favorevoli n. 10;
- contrari n. 0;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
COMUNE DI SEDRIANO (MI)

OGGETTO: Parere “Rettifica e integrazione regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti anno 2020”.

In Relazione alla delibera proposta dall’Ente, avente il seguente oggetto:” *Rettifica e integrazione regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti anno 2020*”, in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art.239 del T.U. 267/2000 e s.m.i. e sotto il profilo tecnico contabile,

Il Revisore


Esprime

Parere favorevole alle condizioni e nel rispetto delle competenze della normativa vigente.

Como, li 24.07.2020

Il Revisore

Dott.ssa Cristiana Vaccani





COMUNE DI SEDRIANO

Città Metropolitana di Milano

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2016
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28 luglio 2020

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Istituzione del tributo.....	4
Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani	5
Art. 5. Soggetto attivo	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	5
Art. 6. Presupposto, ambito di applicazione e soggetti passivi.	5
Art. 7: Locali ed aree non soggette al tributo.....	6
Art. 8: Base imponibile	7
TITOLO III – TARIFFE.....	7
Art. 9. Criteri di determinazione della tariffa.....	7
Art. 10 Articolazione della tariffa.....	8
Art. 11: Ripartizione dei costi tra le utenze	8
Art. 12 Periodi di applicazione del tributo	8
Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche.....	9
Art. 14 Occupanti le utenze domestiche.....	9
Art. 15 Tariffa per le utenze non domestiche.....	9
Art. 16 Classificazione delle utenze non domestiche.....	10
Art. 17 Scuole statali	10
Art. 18. Tributo giornaliero.....	10
Art. 19. Tributo provinciale	11
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	11
Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche	11
Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	11
Art. 21 bis – Riduzione tariffaria nel caso di compostaggio aerobico.....	12
Art. 22. Agevolazioni per rifiuti speciali e per il riciclo	12
Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	13
Art. 24. Esenzioni.....	13
Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	14
TITOLO V: DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	14
Art. 26. Obbligo di dichiarazione	14
Art. 27. Poteri del Comune.....	15
Art. 28. Accertamento - sanzioni ed interessi	15
Art. 28 bis – Riscossione coattiva	16
Art. 29. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento.....	16
Art. 30. Riscossione	17
Art. 31. Rimborsi.....	17
Art. 32. Somme di modesto ammontare.....	17

Art. 33. Contenzioso	17
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	18
Art. 34. Entrata in vigore e abrogazioni	18
Art. 35. Clausola di adeguamento	18

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal DPR 27 aprile 1999 n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2. Istituzione del tributo

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare, per la copertura integrale, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.
2. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è effettuata dal Comune di Sedriano nella forma dell'affidamento in appalto a terzi: le caratteristiche del servizio dei rifiuti urbani sono contenute nel vigente capitolato di gara e nel vigente regolamento comunale per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.
4. La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.
5. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente applicando le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dalle successive ordinanze sindacali in materia, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione.
2. I rifiuti provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sono assimilati agli urbani nei limiti quantitativi massimi previsti dal corrispondente parametro Kd (kg/mq/anno) di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto, ambito di applicazione e soggetti passivi.

1. Il tributo comunale è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, che occupi o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione) e anche di fatto, locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio porticati, chiostri, tettoie e simili suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stesse.
5. Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo degli occupanti l'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.
6. Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso cura di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato, alla quale deve essere allegata, idonea documentazione attestante il ricovero.

7. Il tributo è dovuto anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà. Il soggetto che ne gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune.
8. Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pari degli amministratori di condominio, alla presentazione dell'elenco dei medesimi occupanti o conduttori, agli uffici competenti del comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.
9. Il tributo relativo a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere a titolo di imprenditoria e simili) è dovuto da chi gestisce le citate attività.
10. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicato il tributo delle utenze domestiche.
11. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
12. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
13. Il titolare delle aree e/ o locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.
14. Il tributo è dovuto per l'intero anno, nei casi di locazione o di disponibilità per periodi inferiori all'anno dei locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, dal proprietario dei medesimi.
15. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7: Locali ed aree non soggette al tributo

1. Sono da considerarsi non soggetti al tributo per previsione di legge o inidoneità a produrre rifiuti i seguenti locali ed aree:
 - a) locali e le aree soggette a nuova edificazione o a ristrutturazione per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative;
 - b) locali o le aree dichiarate pericolanti o inagibili;
 - c) i locali non allacciati ai servizi di rete (acqua, gas, luce),
 - d) le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tariffabili (esempi: balconi, terrazze scoperte, cortili, giardini, posti autoprivati)
 - e) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, serre)
 - f) volumi tecnici (esempi: celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)
 - g) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi,

androni)

- h) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristori, gradinate e simili;
- i) gli edifici comunali adibiti a servizi o per i quali il Comune per espressa previsione normativa debba sostenere i costi di gestione;
- j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- k) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- m) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Art. 8: Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 647, della legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate da planimetria) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 22/03/1998, n. 138. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Criteri di determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 10 Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 11: Ripartizione dei costi tra le utenze

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del DPR 158/99:
 - utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
 - utenza non domestica: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
2. I costi totali sostenuti dal Comune sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 14, comma 17, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011.

Art. 12 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni

d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità.

Art. 15 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013

Art. 16 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 del DPR 158/99.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

4. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21-22-23.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI.

Art. 19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggettitenuti aversare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune: riduzione del 20%
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 25%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente lettere b) e c) si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni di cui alla lettera a) si applicano d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche, salvo diversa dichiarazione presentata dal contribuente.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 21 bis – Riduzione tariffaria nel caso di compostaggio aerobico

1. Ai sensi dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche e non domestiche che praticano un sistema di "compostaggio aerobico" individuale possono accedere ad una riduzione pari al 5%.
2. Il compostaggio "aerobico": è un processo mediante il quale la sostanza organica viene demolita in modo naturale e non produce gas combustibili. Se la sostanza è selezionata, quindi deriva da frazione umida, sfalci e potature verdi, produce un fertilizzante ottimo per impieghi in agricoltura e florovivaismo nella forma di compost di qualità.
3. l'agevolazione si applica:
 - a. alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
 - b. alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.
4. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio tributi ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
5. La riduzione, una volta concessa, ha validità annuale ed è rinnovabile di anno in anno riformulando l'istanza di cui al comma 4.
6. Gli uffici comunali preposti potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.
7. La presentazione dell'istanza di compostaggio **comporta il non conferimento** al servizio pubblico di raccolta domiciliare della frazione umida e del rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto.
8. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.

Art. 22. Agevolazioni per rifiuti speciali e per il riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:
 - imballaggi in carta e cartone codice CER 150101
 - imballaggi in legno codice CER 150103
 - imballaggi misti codice CER 150106
 - vetro codice CER 150107
 - plastica codice CER 150102
 - legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105
4. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia MUD.
6. Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali, in quanto destinati a deposito temporaneo di materie prime. Le altre tipologie di magazzini sono pertanto tassabili, inclusi i magazzini funzionali anche alla vendita dei prodotti depositati.
7. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 20%.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24. Esenzioni

1. Sono inoltre escluse dal pagamento del tributo le seguenti superfici:
 - i locali dell'abitazione di persone ricoverate in via continuativa in istituti di cura presso i quali abbiano trasferito la propria residenza, a condizione che l'immobile risulti effettivamente non utilizzato.
 - i locali di abitazione occupati da famiglie di comprovata indigenza segnalati dal Settore Servizi Sociali del Comune.
 - gli edifici adibiti a qualsiasi culto con annessi oratori, ammessi dallo Stato Italiano.
 - i locali adibiti a caserme.
2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio del Comune con autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V: DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo, indicati all'art. 5 devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata per i soggetti passivi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dal Comune e può essere anche spedita per posta tramite raccomandata o inviata in via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma.
4. La dichiarazione originaria o di variazione deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia; mentre per le utenze di soggetti non residenti anche il numero dei soggetti occupanti.
 - per le utenze non domestiche i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc. codice fiscale, partita Iva, codice Ateco dell'attività, sede legale) ed i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
 - l'ubicazione, il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree, la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree.
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Gli altri uffici comunali, nel rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti simili, devono invitare l'utente a presentare la dichiarazione nel termine previsto,

fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

Art. 28. Accertamento - sanzioni ed interessi

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al

D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 28 bis – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

Art. 29. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento. L'istanza dovrà essere presentata all'ufficio tributi prima della scadenza del termine di versamento.

2. La rateizzazione viene concessa dal responsabile del tributo tenendo conto delle modalità indicate nel vigente regolamento delle entrate.

Art. 30. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. Le scadenze e le rate saranno definite annualmente con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il tributo comunale dovuto per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante delega di pagamento unificata (modello F24) o bollettino di conto corrente postale unificato approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14/05/2013.

Art. 31. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 30, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 32. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 5,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 33. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

(come l'interpello, il ravvedimento e l'autotutela).

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 35. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, le seguenti Sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA TRIBUTI

SERVIZIO ENTRATE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 28/07/2020

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale nella convocata seduta del **28 luglio 2020** riguardante:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 28/07/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Meda Paolo Eligio

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **28 luglio 2020** alla quale è stato attribuito il N. **33**.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 28/07/2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla deliberazione avente per oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 28/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Meda Paolo Eligio

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **28 luglio 2020** alla quale è stato attribuito il N. **33**.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 28/07/2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Carrettoni Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Salvemini Massimo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 03/09/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 03/09/2020.

Dalla residenza municipale, 03/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Salvemini Massimo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERA:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 03/09/2020 e diventerà esecutiva decorsi 10gg dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del TUEL)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

Lì, 03/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Salvemini Massimo
